SISTEMAZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ASSUNTO DALL'AZIENDA MEDESIMA CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IN BASE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 NOVEMBRE 1961, N. 1192

Art. 7

Alle maggiori spese di personale derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con correlative riduzioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1963-64, nei capitoli "forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Versione in vigore dal 22 novembre 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192
Estremi	Legge 3 novembre 1963, n. 1443
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-nei-ruoli-del-personale-dell-azienda-autonoma-delle/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it